



Università  
per Stranieri  
di Perugia

# Regolamento di Ateneo

(Emanato con D.R. n. 191 del 07.09.2012)

Modifiche emanate con D.R. n. 34 dell'11.02.2015 – entrate in vigore in pari data

Ulteriori modifiche emanate con D.R. n. 29 del 26.01.2018 - entrate in vigore in pari data

# INDICE

## PARTE PRIMA - PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

### Titolo Primo - Norme generali concernenti la costituzione degli organi e le procedure elettorali

Art. 1 - Ambito di applicazione .....	pag. 5
Art. 2 - Costituzione degli organi.....	pag. 5
Art. 3 - Indizione delle elezioni.....	pag. 6
Art. 4 - Elettorato attivo e passivo.....	pag. 6
Art. 5 - Presentazione di candidature formali .....	pag. 7
Art. 6 - Pubblicità delle elezioni e propaganda elettorale.....	pag. 8
Art. 7 - Adempimenti preliminari alla votazione .....	pag. 8
Art. 8 - Apertura, svolgimento e chiusura della votazione.....	pag. 9
Art. 9 - Operazioni di scrutinio .....	pag. 10
Art. 10 - Verifica e proclamazione dei risultati .....	pag. 10

### Titolo Secondo - Norme speciali sulla costituzione degli organi di governo

Art. 11 - Costituzione del collegio per l'elezione del Rettore ed elezione del Rettore .....	pag. 11
Art. 12 – Senato Accademico .....	pag. 12
Art. 13 – Consiglio di Amministrazione .....	pag. 12
Art. 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione .....	pag. 13

### Titolo Terzo - Norme speciali sulla costituzione degli organi di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 15 – Nucleo di Valutazione .....	pag. 13
Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti .....	pag. 14
Art. 17 - Collegio di Disciplina .....	pag. 14
Art. 18 – Comitato Unico di Garanzia .....	pag. 14
Art. 19 – Consulta del Territorio .....	pag. 15

### Titolo Quarto - Norme speciali sulla costituzione delle strutture per l'organizzazione e gestione della ricerca e della didattica

Art. 20 - Costituzione dei Dipartimenti .....	pag. 15
Art. 21 - Afferenza dei docenti universitari al Dipartimento .....	pag. 15
Art. 22 – Individuazione del Dipartimento di appartenenza dei docenti appartenenti alle categorie ad esaurimento.....	pag. 16
Art. 23 - Afferenza dei Corsi di Studio ai Dipartimenti .....	pag. 16
Art. 24 - Elezione del Direttore di Dipartimento.....	pag. 16
Art. 25 - Costituzione dei Consigli di Corso di Studio.....	pag. 17

### Titolo Quinto - Procedure elettorali delle rappresentanze studentesche

Art. 26 - Indizione delle elezioni .....	pag. 17
Art. 27 - Elettorato attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi .....	pag. 17
Art. 28 - Formazione e presentazione delle liste – Propaganda elettorale.....	pag. 18
Art. 29 - Modalità di votazione - Apertura e chiusura della votazione .....	pag. 19
Art. 30 - Operazioni di scrutinio .....	pag. 19
Art. 31 - Verifica e proclamazione dei risultati.....	pag. 20

## PARTE SECONDA - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ATENEO

### Titolo Primo - Norme generali sul funzionamento degli organi

Art. 32 - Ambito di applicazione e rinvio all'autonomia regolamentare .....	pag. 21
Art. 33 - Modifiche della composizione degli organi .....	pag. 21
Art. 34 - Prorogatio .....	pag. 22
Art. 35 - Modalità di convocazione degli organi collegiali .....	pag. 22
Art. 36 - Presidenza degli organi collegiali.....	pag. 23
Art. 37 - Quorum strutturale .....	pag. 23
Art. 38 - Non pubblicità delle sedute .....	pag. 23
Art. 39 - Deliberazioni e quorum funzionale.....	pag. 24
Art. 40 - Obbligo di non partecipazione alla discussione ed alla votazione.....	pag. 24
Art. 41 - Verbale della adunanza.....	pag. 25
Art. 42 - Pubblicità degli atti .....	pag. 26

### Titolo Secondo - Norme speciali sul funzionamento degli organi di governo

Art. 43 - Indennità di carica e gettoni di presenza.....	pag. 26
Art. 44 - Commissioni consiliari del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.....	pag. 26
Art. 45 - Sostituzione del Rettore in caso di assenza o impedimento e delega di funzioni rettorali .....	pag. 27

### Titolo Terzo - Norme speciali sul funzionamento degli organi di controllo, consultivi e di garanzia e delle strutture

Art. 46 - Nucleo di Valutazione.....	pag. 27
Art. 47 - Collegio dei Revisori dei Conti.....	pag. 27
Art. 48 - Collegio dei Rappresentanti degli Studenti.....	pag. 27
Art. 49 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.).....	pag. 28
Art. 50 – Presidio della Qualità.....	pag. 28
Art. 51 - Attività culturali e sportive per gli Studenti.....	pag. 28
Art. 52 - Consulta del Territorio .....	pag. 28

### Titolo Quarto - Norme speciali sul funzionamento delle strutture per l'organizzazione e gestione della ricerca e della didattica

Art. 53 - Delega di funzioni del Direttore di Dipartimento .....	pag. 29
Art. 54 - Commissioni e Gruppi di lavoro del Consiglio di Dipartimento.....	pag. 29
Art. 55 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento .....	pag. 29
Art. 56 - Nomina del Segretario di Dipartimento .....	pag. 30
Art. 57 - Autonomia dei Dipartimenti .....	pag. 30
Art. 58 - Principi in tema di organizzazione e funzionamento delle altre strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo dotate di autonomia gestionale e amministrativa..	pag. 30

## PARTE TERZA - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

Art. 59 - L'organizzazione dell'Amministrazione e del personale tecnico e amministrativo ....	pag. 31
---	---------

Art. 60 - Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo .....	pag. 31
--	---------

#### PARTE QUARTA - I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 61 - Principi di comportamento e ambito di applicazione .....	pag. 33
Art. 62 - Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari .....	pag. 33
Art. 63 - Procedimenti disciplinari nei confronti del personale appartenente alle categorie ad esaurimento degli incaricati, dei comandati e dei docenti di lingua e cultura italiana .....	pag. 34
Art. 64 - Procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico amministrativo - Rinvio.....	pag. 35
Art. 65 - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale .....	pag. 35
Art. 66 - Procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti dei Corsi di Studio e dei Corsi di lingua e cultura italiana dell'Università - Rinvio.....	pag. 35

#### PARTE QUINTA - NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 67 - Validità della regolamentazione interna in vigore .....	pag. 36
---	---------

## **PARTE PRIMA**

### **PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DELL'ATENEO**

#### **TITOLO PRIMO**

#### **NORME GENERALI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E LE PROCEDURE ELETTORALI**

##### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le norme contenute nel presente Titolo Primo sono applicabili a tutte le procedure di costituzione degli organi previste nella Parte Prima del presente Regolamento.
2. Le norme aventi carattere di specialità contenute nei successivi Titoli della Parte Prima prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme generali del presente Titolo Primo.

##### **Art. 2**

##### **Costituzione degli organi**

1. Gli organi monocratici dell'Università sono validamente costituiti allorché siano stati nominati o eletti con l'atto formale di volta in volta previsto dalla normativa di specifico riferimento.
2. Gli organi collegiali dell'Università sono validamente costituiti allorché i loro componenti siano stati nominati o eletti con l'atto formale di volta in volta previsto dalla normativa di specifico riferimento e di ciò sia stato dato atto con decreto del Rettore.
3. Per i soli organi collegiali, la mancata elezione, nomina o designazione di uno o più membri non infirma la valida costituzione dei rispettivi collegi, sempre che il numero dei membri eletti, nominati o designati non sia inferiore ai 4/5 di quello dei membri che astrattamente deve costituire il Collegio.
4. Per i soli organi collegiali, qualora il numero degli eleggibili di una data categoria sia pari o inferiore al numero degli aventi diritto al voto, tutti gli appartenenti alla categoria entrano a far parte del Collegio senza che si dia luogo ad elezioni.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente elettivo, questi viene sostituito, per il restante periodo di durata naturale dell'organo, dal primo dei non eletti inserito nella graduatoria di coloro che abbiano ottenuto preferenze pari o superiori al 15% del numero dei votanti. In caso di mancanza di tale graduatoria, si indicano elezioni suppletive, alle quali tuttavia non si dà luogo

qualora la cessazione dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale dell'organo di cui il componente cessato faceva parte.

6. Qualora si verifichi la cessazione anticipata dalla carica di un componente non elettivo, questi viene sostituito, per il restante periodo di durata naturale dell'organo, secondo le modalità di designazione e/o nomina previste per la costituzione dell'organo collegiale di riferimento. Non si dà luogo alla sostituzione qualora la cessazione dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale dell'organo di cui il componente cessato faceva parte.

### Art. 3

#### **Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore, che fissa il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento delle stesse e reca disposizioni di dettaglio attinenti a ciascuna procedura elettorale.
2. Ove possibile, si dà luogo alla concentrazione di diverse procedure di elezione in un unico turno elettorale e in una identica sede.
3. Fra la data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e la data di svolgimento delle stesse non possono intercorrere meno di 20 giorni.
4. Con decreto del Rettore viene nominata una Commissione Elettorale, che soppintende alle operazioni elettorali e svolge ogni altro compito specificamente previsto dal presente Regolamento. Tale Commissione è composta da:
  - a) un Presidente;
  - b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di segretario, e due componenti supplenti.
5. Nelle deliberazioni della Commissione Elettorale le astensioni si computano come voti negativi. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente:
  - antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali, nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo;
  - successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione;
  - per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per cui si renda necessario il suo intervento.
6. Con decreto del Rettore viene istituito il Seggio elettorale presso cui hanno luogo le operazioni di voto. Esso è composto:
  - a) da un Presidente
  - b) da due scrutatori titolari e due supplenti
  - c) da un Segretario.

#### Art. 4

### **Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, con le eccezioni previste dai seguenti commi e dai successivi articoli della Parte Seconda, al personale in servizio presso l'Università.
2. L'elettorato passivo è escluso:
  - a) per il personale che non assicuri un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo;
  - b) per i professori in regime di tempo definito;
  - c) per il personale collocato in aspettativa obbligatoria;
  - d) per il personale sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
3. L'elettorato attivo è escluso per il personale sospeso dal servizio, anche se solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
4. I requisiti per l'elettorato attivo e passivo debbono essere posseduti alla data di pubblicazione degli elenchi.

#### Art. 5

### **Presentazione di candidature formali**

1. Qualora per l'accesso all'elettorato passivo sia prevista una formale candidatura diretta, questa deve essere presentata dallo stesso candidato in forma scritta alla Commissione Elettorale, entro il termine perentorio stabilito dal decreto di indizione delle elezioni.
2. Nessun candidato può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale.
3. Qualora sia prevista la presentazione di sottoscrizioni a supporto di una candidatura, questa deve avvenire entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto rettorale di indizione, mediante utilizzo di appositi moduli. Le sottoscrizioni dovranno essere accompagnate:
  - dal nome e dalla qualifica del sottoscrittore in carattere stampato;
  - dall'impegno del sottoscrittore a non appoggiare alcuna altra candidatura;
  - dalla dichiarazione del candidato che la firma è stata apposta in sua presenza.
4. Spetta alla Commissione Elettorale verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione della candidatura. Qualora il numero delle sottoscrizioni validamente espresse risulti inferiore al minimo richiesto, la candidatura non è valida. Ogni difetto di validità potrà essere sanato, ove possibile, solo fino alla data di pubblicazione degli elenchi elettorali. Solo gli eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati da qualunque componente del corpo elettorale e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
5. La Commissione Elettorale, una volta accertatane la regolarità, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo sei giorni prima della data stabilita per le votazioni.

## Art. 6

### **Pubblicità delle elezioni e propaganda elettorale**

1. Le modalità di svolgimento delle elezioni e gli elenchi elettorali devono avere la massima pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.
2. Almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati, a cura della Commissione Elettorale, all'Albo Ufficiale, nonché nel sito istituzionale dell'Ateneo. L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.
3. Avverso la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni. La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati da qualunque componente del corpo elettorale e sanati fino al giorno precedente le votazioni.
4. La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione. Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione del candidato.

## Art. 7

### **Adempimenti preliminari alla votazione**

1. Il giorno antecedente lo svolgimento delle votazioni, i componenti del Seggio Elettorale sono convocati a cura della Commissione Elettorale per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.
2. Le operazioni svolte dal Seggio sia nella fase preliminare, sia nella fase della votazione e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.
3. Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.  
In particolare devono essere resi disponibili:
  - a) schede elettorali in congruo numero
  - b) elenco degli elettori ammessi alla votazione in duplice copia per la consultazione e per la registrazione dei votanti

- c) elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo o, se sono previste candidature formali, dei candidati, da affiggersi all'esterno del Seggio
  - d) un numero adeguato di urne per la raccolta delle schede votate.
4. Gli elenchi dell'elettorato, gli eventuali elenchi dei candidati e le schede elettorali debbono essere autenticati prima dell'inizio della votazione mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.
  5. L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.
  6. Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario; in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

#### Art. 8

#### **Apertura, svolgimento e chiusura della votazione**

1. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto di indizione delle elezioni. Sono però ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso
2. Il voto è personale e segreto. Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.
3. L'elettore è ammesso al voto in quanto, identificato a mezzo di documento di riconoscimento o di conoscenza personale, risulti iscritto negli elenchi elettorali. Egli deve apporre la propria sottoscrizione nell'apposito elenco dei votanti.
4. Il voto deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile. L'indicazione del cognome è da considerarsi sufficiente, mentre l'indicazione del nome è indispensabile solo in caso di omonimia. E' valida anche la votazione espressa mediante indicazione del numero d'ordine che contraddistingue il candidato nella lista dell'elettorato passivo.
5. L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli:
  - a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto;
  - b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.
6. Una scheda votata deve essere annullata:
  - a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta;
  - b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata od altrimenti riconoscibile dall'esterno.
7. La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

8. Le operazioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori e gli eventuali rappresentanti di lista possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.
9. Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

#### Art. 9

### **Operazioni di scrutinio**

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.
2. Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Nel caso di più votazioni concomitanti, il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente, ed a sigillare le relative urne.
3. Sono nulle le schede:
  - che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
  - che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
  - che contengano voti espressi in modo equivoco
  - che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nell'elenco dei candidati.
4. Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 3 giorni dallo svolgimento delle elezioni.
5. Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su di un'apposita tabella.
6. Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale. Tale operazione va ripetuta per ciascuno scrutinio, nel caso di più votazioni contemporanee.

#### Art. 10

### **Verifica e proclamazione dei risultati**

1. Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati dell'elezione sulla base dei verbali e, se necessario, degli atti della votazione.

2. Per la validità delle elezioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso in cui ciò non avvenga, la votazione viene ripetuta:
  - per due volte consecutive, qualora ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del presente Regolamento l'organo possa comunque considerarsi validamente costituito;
  - nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui sopra, si procede ad ulteriori votazioni per la cui validità è necessario che partecipi almeno il 25% degli aventi diritto.
3. Ha diritto a conseguire l'elezione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti o, nel caso in cui si tratti di una rappresentanza plurima, coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria dei candidati più votati. In caso di ex aequo, prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica.
4. I verbali della Commissione Elettorale sono comunicati al Rettore, che con proprio decreto proclama gli eletti e forma una graduatoria dei non eletti, nella quale è collocato chi abbia conseguito un numero di preferenze pari o superiore al 15% del numero dei votanti. Il decreto rettorale deve essere pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo per cinque giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale.

## **TITOLO SECONDO**

### **NORME SPECIALI SULLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO**

#### Art. 11

#### **Costituzione del collegio per l'elezione del Rettore ed elezione del Rettore**

1. Nelle procedure previste dal presente articolo, gli adempimenti di cui all'art. 3 (Indizione delle elezioni) e 10 (Verifica e proclamazione dei risultati) del Titolo I sono svolti dal Decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo.
2. Nelle elezioni per la costituzione del collegio per l'elezione del Rettore possono essere espresse, all'atto del voto, preferenze per un massimo di:
  - un numero corrispondente a 3/4 degli eligendi nell'elezione dei rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana per stranieri, dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, e dei rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici, con approssimazione all'unità inferiore;
  - una, nell'elezione dei rappresentanti degli studenti.
3. L'elettorato passivo alla carica di Rettore spetta ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Università italiane che presentino a tal fine candidature ufficiali, corredate dai rispettivi programmi e *curricula*, nel termine stabilito dall'avviso di cui al successivo comma 5.
4. Ai fini dell'elezione alla carica di Rettore è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda votazione. Qualora neppure nella seconda votazione vi sia un candidato che ottenga la

maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato più voti. In ogni caso risulta eletto il candidato che nella terza votazione ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, colui che risulti con maggiore anzianità nel ruolo. Le votazioni successive alla prima sono effettuate a tre giorni di distanza l'una dall'altra, previa pubblicazione dei risultati nel giorno successivo a ciascuna votazione.

5. La scansione delle diverse procedure elettorali regolate dal presente articolo deve rispettare i seguenti tempi:
  - l'elezione del Rettore e l'elezione del collegio per l'elezione del Rettore sono indette congiuntamente almeno 70 giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica. Unitamente all'indizione deve essere pubblicato nel sito istituzionale un apposito avviso contenente l'invito agli aventi diritto a presentare candidature formali;
  - le candidature a Rettore devono pervenire, sia in forma cartacea che per via telematica, o in alternativa tramite posta certificata, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui sopra;
  - l'elezione del collegio per l'elezione del Rettore deve svolgersi non oltre 20 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature alla carica di Rettore. Le operazioni di voto per le diverse rappresentanze si svolgono in identica data e in identica sede;
  - l'elezione alla carica di Rettore deve aver luogo non oltre 35 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione delle candidature.

#### Art. 12

### **Senato Accademico**

1. Ai fini della costituzione del Senato Accademico, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'organo, il Rettore con proprio decreto indice le elezioni per le rappresentanze delle categorie definite dall'articolo 10 dello Statuto.
2. Nell'elezione dei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori può essere espressa, all'atto del voto, una sola preferenza.
3. Nelle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo all'esito della votazione risultano eletti:
  - un appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
  - un appartenente alla categoria del personale tecnico e amministrativo, esclusi i collaboratori ed esperti linguistici, che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

#### Art. 13

### **Consiglio di Amministrazione**

1. Entro 70 giorni dalla scadenza dell'organo il Senato Accademico provvede ad individuare i profili di cui all'articolo 11, comma 2, lettere f), g) e h) dello Statuto.

2. Ai fini della costituzione del Consiglio di Amministrazione, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'organo, il Rettore provvede:
  - ad invitare la Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria a designare, sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore medesimo, un membro di provata competenza e capacità, secondo i profili individuati dal Senato Accademico
  - ad invitare la Unioncamere e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a indicare le rispettive terne di candidati di provata competenza e capacità, secondo i profili individuati dal Senato Accademico, tra i quali il Rettore possa scegliere il membro da nominare in rappresentanza di ciascuna delle predette istituzioni.
3. Nello stesso termine di cui al precedente comma, il Rettore dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di un avviso, rivolto alle categorie di personale di cui all'articolo 11, comma 2, dello Statuto, che vi abbia interesse, a presentare candidature e *curricula* entro 30 giorni secondo le modalità stabilite dal comma 3 del nominato articolo 11. Gli adempimenti attribuiti alla Commissione Elettorale dall'articolo 5 del presente Regolamento sono svolti da una Commissione nominata dal Rettore.
4. La scelta dei membri del Consiglio di Amministrazione conseguente alla presentazione delle candidature ha luogo almeno 10 giorni prima della scadenza dell'organo.

#### Art. 14

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal Rettore dell'Università.
2. In detta seduta, il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei componenti e a scrutinio segreto, il proprio Presidente tra i docenti di prima fascia appartenenti al Consiglio, compreso il Rettore, ovvero tra i membri esterni. Fino a che tale elezione non avvenga, il Consiglio è presieduto dal Rettore.

## **TITOLO TERZO**

### **NORME SPECIALI SULLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA**

#### Art. 15

### **Nucleo di Valutazione**

1. Almeno 40 giorni prima della scadenza prevista per l'organo, il Rettore indice l'elezione del membro in rappresentanza degli studenti.
2. Almeno 20 giorni prima della scadenza prevista per l'organo, il Rettore propone, previo accertamento dell'elevata qualificazione professionale dei candidati e dell'adeguatezza del *curriculum* di ciascuno di essi:

- al Senato Accademico, la nomina del membro interno con funzioni di coordinatore, la nomina del membro esterno appartenente ai ruoli universitari e la nomina di un altro dei membri esterni;
  - al Consiglio di Amministrazione, la nomina di due membri esterni.
3. Il Nucleo di Valutazione viene costituito con decreto del Rettore in conformità alle nomine deliberate dagli organi di cui al precedente comma 2.

#### Art. 16

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Almeno 40 giorni prima della scadenza dell'organo, il Rettore invita il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a designare ciascuno il rispettivo membro effettivo e quello supplente. Contestualmente il Rettore provvede alla scelta del membro effettivo con funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, tra i Magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore.

#### Art. 17

### **Collegio di Disciplina**

1. Il Collegio di Disciplina è un organo a carattere permanente, composto da membri il cui mandato ha una durata prefissata dallo Statuto ed è immediatamente rinnovabile per una sola volta. Alla scadenza del mandato di ciascuno di essi, sia essa naturale o anticipata, il Senato Accademico provvede alla nuova nomina per un intero triennio.
2. La nomina avviene a scrutinio segreto, su proposta del Rettore.
3. Le funzioni del Collegio sono disciplinate nella Parte Quarta del presente Regolamento.

#### Art. 18

### **Comitato Unico di Garanzia**

1. Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" è costituito con decreto del Rettore.
2. Esso ha composizione paritetica ed è formato da sei membri e da altrettanti componenti supplenti, di cui:
  - tre effettivi e tre supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
  - tre effettivi e tre supplenti quali rappresentanti dell'amministrazione, scelti dal Rettore fra i ruoli della stessa in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. I soggetti designati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del C.U.G. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.

4. Per l'accertamento del possesso dei sopra detti requisiti l'amministrazione fa riferimento, in primo luogo, ai *curricula* dei soggetti interessati.
5. Il Presidente del C.U.G. è designato dal Rettore tra i tre rappresentanti dell'amministrazione.

#### Art. 19

### **Consulta del Territorio**

1. La Consulta del Territorio è un organo a carattere permanente, composto da membri a ciò designati dai soggetti indicati dall'articolo 19 dello Statuto, i quali possono revocare tale designazione in ogni momento.
2. In caso di mancata designazione o sostituzione di un membro che si protragga oltre i 120 giorni, il Rettore sollecita la nomina presso il soggetto interessato.

## **TITOLO QUARTO**

### **NORME SPECIALI SULLA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA**

#### Art. 20

### **Costituzione dei Dipartimenti**

1. La proposta del Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione di istituzione di un Dipartimento muove dall'identificazione di motivate istanze di carattere scientifico, didattico ed organizzativo. Nella proposta devono essere indicati i settori scientifico-disciplinari interessati e le attività scientifico-didattiche previste, ivi compresi i Corsi di Studio afferenti. La numerosità minima degli afferenti (professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato) per ciascun Dipartimento non potrà in ogni caso essere inferiore alle trenta unità.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione per l'istituzione del Dipartimento dispone in ordine alla dotazione delle risorse funzionali allo svolgimento delle relative attribuzioni.
3. Il Dipartimento è attivato con provvedimento rettorale adottato in conformità alla delibera di cui al comma precedente.

#### Art. 21

### **Afferenza dei docenti universitari al Dipartimento**

1. Ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori universitari.
2. La domanda di afferenza va rivolta al Direttore del Dipartimento e motivata dall'attinenza degli interessi di ricerca alle aree scientifico-didattiche di pertinenza del Dipartimento. L'accoglimento

della richiesta spetta al Consiglio di Dipartimento. La stessa procedura si applica al caso in cui un avente diritto ritenga di trasferire la propria appartenenza a un altro Dipartimento.

3. Qualora accada, nel corso dell'attività del dipartimento, che il numero degli afferenti scenda sotto il minimo costitutivo, il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del Senato Accademico, valutare l'opportunità di mantenere attivo il Dipartimento per un periodo non superiore a un anno, trascorso il quale il Dipartimento può restare attivo solo reintegrando il minimo costitutivo.

#### Art. 22

### **Individuazione del Dipartimento di appartenenza dei docenti appartenenti alle categorie ad esaurimento**

1. Il Dipartimento presso cui svolgono le loro funzioni gli appartenenti alle categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati, viene definito dal Senato Accademico.

#### Art. 23

### **Afferenza dei corsi di studio universitari ai Dipartimenti**

1. Il Dipartimento è responsabile degli insegnamenti affidati ai docenti che ne fanno parte. Ogni corso di studio presente nel Regolamento Didattico afferisce a un Dipartimento secondo il criterio della prevalenza degli insegnamenti di cui il medesimo è responsabile.

#### Art. 24

### **Elezione del Direttore di Dipartimento**

1. L'elezione del Direttore di Dipartimento ha luogo nel corso di un'adunanza straordinaria del Consiglio di Dipartimento, convocata e presieduta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo afferente al Dipartimento. Tale adunanza deve essere convocata almeno trenta giorni prima della scadenza del triennio di durata in carica del Direttore.
2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di Dipartimento. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di dichiarata indisponibilità, i professori di seconda fascia a tempo pieno che afferiscono al Dipartimento.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto e ai fini della votazione nell'ambito dello stesso Consiglio di Dipartimento si costituisce un Seggio elettorale. Alle operazioni di voto si applicano le disposizioni generali contenute nella Prima Parte del presente Regolamento in quanto applicabili.
4. Il Direttore è eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione. In ogni caso risulta eletto il candidato che nella terza votazione ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, colui che risulti con maggiore anzianità nel ruolo.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 25

### **Costituzione dei Consigli di Corso di Studio**

1. Per ogni corso di laurea e di laurea magistrale afferente al Dipartimento il Consiglio di Dipartimento provvede, su proposta del Direttore, ad istituire il relativo Consiglio di Corso di Studio.
2. I Consigli di Corso di Studio sono composti da:
  - i titolari degli insegnamenti ufficiali del corso;
  - un rappresentante degli studenti iscritti al Corso.I titolari di insegnamenti mutuati possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio ma non hanno diritto di voto. Possono essere altresì invitati i Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera.
3. Ciascun Consiglio elegge al proprio interno un Presidente.

## **TITOLO QUINTO**

### **PROCEDURE ELETTORALI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE**

Art. 26

#### **Indizione delle elezioni**

1. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto, da pubblicarsi all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. Le elezioni, ove possibile, sono concentrate in un unico turno elettorale ed hanno luogo, di norma, in un periodo nel quale sia assicurata la più ampia affluenza di studenti, acquisito eventualmente il parere del Collegio dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 15 dello Statuto in ordine alla data prescelta. Se in concreto attuabile, le elezioni stesse possono svolgersi in concomitanza della data stabilita dal Ministero nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

Art. 27

#### **Elettorato attivo e passivo e pubblicazione degli elenchi**

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso, che risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale alla data di svolgimento delle votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

3. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
5. Almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, gli elenchi degli aventi diritto al voto e di coloro che sono eleggibili sono pubblicati, a cura della Commissione Elettorale, all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.

#### Art. 28

### **Formazione e presentazione delle liste – Propaganda elettorale**

1. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti è prevista la competizione fra liste di candidati tra loro concorrenti e si applicano le seguenti disposizioni:
  - il numero dei candidati per ciascuna lista può variare da uno ad un numero pari a quello degli eligendi;
  - le liste dei candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, sono depositate dal presentatore secondo modalità e calendario stabiliti nel decreto rettorale d'indizione;
  - il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato, né può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti e può indicare un elenco di elettori, che non siano candidati, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore nel Seggio Elettorale; può altresì segnalare un elettore quale rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio;
  - la lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di un numero minimo, stabilito nel decreto di indizione, di sottoscrittori in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste per lo stesso organo collegiale;
  - un candidato può proporsi per la rappresentanza in uno o più degli organi collegiali interessati ma può essere incluso soltanto in una lista. In caso contrario, il candidato deve optare per una sola lista e non può apporre la firma di sostegno alla lista stessa pena nullità;
  - nessun candidato può far parte del Seggio Elettorale o della Commissione Elettorale;
  - la raccolta delle sottoscrizioni a cura del presentatore di lista deve avvenire entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto rettorale di indizione mediante utilizzo di appositi moduli forniti dall'Amministrazione universitaria. Il sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso organo collegiale.
2. Le liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate sei giorni prima della data stabilita per le votazioni all'Albo Ufficiale e nel sito istituzionale dell'Ateneo.
3. La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della

pubblicazione delle liste fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione. Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista.

#### Art. 29

### **Modalità di votazione - Apertura e chiusura della votazione**

1. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto di indizione delle elezioni. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del Seggio, si trovino nei locali dello stesso. Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che non compresi in tale elenco, si presentino a votare con un certificato di iscrizione rilasciato dal competente ufficio dell'Università. L'elettore, sprovvisto di documento di riconoscimento, potrà comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.
2. Il voto è personale e segreto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed il numero di preferenze stabilito nel decreto di indizione delle elezioni.

#### Art. 30

### **Operazioni di scrutinio**

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. Sono nulle le schede:
  - che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio;
  - che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
  - che contengano voti espressi in modo equivoco;
  - che contengano voti espressi a favore di più liste;
  - che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata;
  - in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.
3. Sono comunque validi i voti di lista:
  - espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per un candidato di quella lista;
  - cui non si accompagni alcun voto di preferenza;
  - cui si accompagni un numero di preferenze inferiore a quello astrattamente previsto;
  - cui si accompagnino più voti di preferenza di quanti sia ammesso esprimerne.
4. In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza:

- riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un altro candidato della stessa lista
- espressi in numero superiore a quello ammesso.

#### Art. 31

### **Verifica e proclamazione dei risultati**

1. Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che partecipi alle stesse la percentuale di aventi diritto stabilita nel decreto di indizione delle elezioni. Nel caso in cui tale percentuale non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta consecutivamente una sola volta. Se nella seconda votazione non si raggiunge il quorum richiesto, l'organo si considera validamente costituito qualora ricorra la condizione prevista dall'articolo 2, comma 3, della Parte Prima - Titolo Primo - del presente Regolamento. Tuttavia, allorché l'elezione della rappresentanza sia necessaria per la valida costituzione dell'organo, si procede ad un'ulteriore votazione senza previsione di quorum.
3. Risulta eletto il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati della lista stessa; nel caso in cui le elezioni siano per una rappresentanza plurima, risulta eletto anche il candidato più votato appartenente alla seconda lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, risulta eletto il candidato collocatosi secondo nella lista più votata. A parità di numero di preferenze è eletto il meno anziano nel curriculum di studi universitari. I candidati proclamati eletti sono nominati con decreto del Rettore per la durata di un biennio.
4. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un rappresentante degli studenti, si procede d'ufficio alla sostituzione mediante la nomina del primo dei non eletti della lista di appartenenza di colui che è cessato dalla carica. In difetto di tale condizione, viene nominato il candidato in graduatoria appartenente alla seconda lista valida per l'assegnazione dei seggi. Qualora non si possa procedere nel modo descritto, il Rettore indice le elezioni suppletive, salvo che la decadenza dalla carica avvenga nei tre mesi antecedenti la scadenza del mandato. Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato nel caso in cui, conseguita la laurea, provveda alla preiscrizione alla laurea magistrale nei termini di volta in volta stabiliti.

## **PARTE SECONDA**

### **FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ATENEO**

#### **TITOLO PRIMO**

##### **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI**

Art. 32

##### **Ambito di applicazione e rinvio all'autonomia regolamentare**

1. Le norme generali contenute nel presente Titolo Primo sono applicabili a tutti gli organi contemplati nel Titolo Secondo dello Statuto dell'Università.
2. Le norme aventi carattere di specialità contenute nei successivi Titoli della Parte Seconda prevalgono, in caso di contrasto, sulle norme generali del presente Titolo Primo.
3. Le norme poste dalla presente Parte Seconda:
  - costituiscono fonte sovraordinata per i Regolamenti di funzionamento specificamente previsti dallo Statuto per taluni organi;
  - costituiscono fonte sovraordinata per i Regolamenti di funzionamento di cui eventualmente possano dotarsi gli altri organi collegiali previsti dallo Statuto;
  - costituiscono comunque norme di indirizzo per ogni altro organo, anche non statutariamente previsto, che sia riferibile all'ordinamento giuridico dell'Università per Stranieri.

Art. 33

##### **Modifiche della composizione degli organi**

1. In via ordinaria e salvo diversa specifica disposizione, gli incarichi a qualunque titolo in seno agli organi collegiali dell'Università hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico. In caso di cessazione anticipata, la carica del subentrante decorre dalla conclusione del procedimento di nomina e si conclude con il maturare del periodo previsto dalla legge o dallo Statuto, indipendentemente dal decorso dell'anno accademico.
2. Le dimissioni da una carica, sia essa monocratica o collegiale, devono essere espresse in forma scritta e devono essere rivolte:
  - per le cariche collegiali, al Presidente del Collegio di appartenenza, che ne prende atto;
  - per le cariche monocratiche, al superiore gerarchico ovvero, se questo non è immediatamente individuato o individuabile, al Rettore dell'Università, che ne prende atto.

3. La decadenza da una carica collegiale discende dalla mancata partecipazione a tre adunanze consecutive senza che sia prodotta in forma scritta una richiesta di giustificazione, da rimettersi quanto all'accettazione alla prudente valutazione del Presidente del Collegio.
4. La sopravvenuta incompatibilità determina la cessazione dalla carica. Nel caso in cui l'interessato possa esercitare una scelta fra due cariche, tale scelta deve avvenire entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina più recente.
5. La cessazione anticipata dalla carica di un componente elettivo come pure di un componente non elettivo è disciplinata dall'articolo 2, commi 5 e 6, della Parte Prima - Titolo Primo - del presente Regolamento.

#### Art. 34

#### **Prorogatio**

1. In caso di mancata ricostituzione di un organo, monocratico o collegiale, entro il termine previsto, il precedente titolare della carica è prorogato *ope legis* per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. In tale periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
2. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, il soggetto prorogato decade dalle proprie funzioni.

#### Art. 35

#### **Modalità di convocazione degli organi collegiali**

1. Gli organi collegiali sono convocati dal loro Presidente. La convocazione può anche essere disposta su motivata richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio. In tal caso il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Nell'atto di convocazione sono fissati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'Ordine del Giorno consistente nell'elenco delle questioni da trattare, predisposto tenendo conto anche di eventuali richieste avanzate dai componenti del Collegio.
3. L'Ordine del Giorno ha il fine di preordinare l'esame delle materie da sottoporre al Collegio; tuttavia la sua integrazione da parte del Presidente con un argomento non previsto sana la mancata iscrizione nell'Ordine del Giorno, purché accettata da tutti i presenti.
4. L'atto di convocazione è pubblicato all'Albo Ufficiale, nonché nel sito istituzionale ed inviato a tutti i componenti del Collegio almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di motivata urgenza. La mancata comunicazione anche ad uno solo dei componenti invalida l'adunanza, a meno che alla seduta partecipino tutti i componenti non convocati con ciò sanando l'invalidità.
5. La convocazione contenente l'Ordine del Giorno, nonché la documentazione relativa agli argomenti da trattare, sono inviate per posta elettronica o mediante l'utilizzo dell'area riservata del sito istituzionale.

6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti nell'Ordine del Giorno deve essere depositata in copia presso la segreteria amministrativa dell'organo collegiale, onde permetterne la consultazione e lo studio da parte dei membri del Collegio.

#### Art. 36

### **Presidenza degli organi collegiali**

1. Qualora non sia prestabilita l'attribuzione della carica di Presidente di un Collegio a un determinato componente di esso, il Collegio stesso provvede nella prima seduta ad eleggere il proprio Presidente. Nel frattempo, le funzioni di presidenza sono svolte dal soggetto eventualmente indicato nella normativa speciale riferita a ciascun Collegio o comunque, in mancanza, dal più anziano di servizio fra i potenziali candidati alla carica.
2. Spetta al Presidente di un organo collegiale gestire il funzionamento del Collegio, e in particolare:
  - a) accertare la legale composizione del Collegio e, quando ne ricorrano i presupposti, dichiarare aperta la seduta, rinviandola nel caso contrario;
  - b) accertare gli eventuali casi di assenza giustificata o ingiustificata;
  - c) accertare i casi in cui sussista un obbligo di non partecipazione alla discussione ed alla votazione;
  - d) invitare i componenti del Collegio a discutere le proposte per il cui esame sono stati convocati;
  - e) dirigere e moderare la discussione;
  - f) concedere la parola, limitandola nel caso di abusi;
  - g) indire la votazione, riconoscere e proclamare l'esito della stessa;
  - h) dichiarare sciolta la seduta;
  - i) dare impulso all'esecuzione delle deliberazioni adottate.

#### Art. 37

### **Quorum strutturale**

1. Affinché un organo collegiale possa ritenersi validamente costituito è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

#### Art. 38

### **Non pubblicità delle sedute**

1. Le sedute degli organi collegiali dell'Università non sono pubbliche.
2. L'intervento di soggetti esterni all'adunanza deve essere autorizzato dal Presidente del Collegio.
3. È consentito l'intervento del personale di segreteria per la stesura del verbale.

## Art. 39

### **Deliberazioni e quorum funzionale**

1. La volontà del Collegio si estrinseca in atti che si qualificano deliberazioni.
2. Le deliberazioni sono adottate per votazione a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione di modifiche statutarie, del regolamento di Ateneo, del regolamento di amministrazione e contabilità, del regolamento didattico, nonché per i casi previsti da norme legislative o statutarie, l'adozione degli atti deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo collegiale. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se dichiarato. La scelta delle modalità di votazione spetta al Presidente, salvo diverso orientamento espresso a maggioranza dei presenti, fra uno dei seguenti modi:
  - per alzata di mano;
  - per votazione segreta su schede da inserire in apposita urna.
3. In ogni caso, nelle deliberazioni concernenti le persone che si risolvano in giudizi attinenti la sfera di riservatezza delle stesse, la votazione deve avvenire mediante scheda segreta.
4. E' consentita la "votazione tacita ed implicita" allorché, dopo la proposta del Presidente e la discussione preliminare, i componenti dell'organo collegiale, invitati dal Presidente ad intervenire nel dibattito per esprimere il loro eventuale dissenso, non accolgono tale invito: in tal caso il silenzio dei membri del Collegio ha valore di assenso e la proposta del Presidente si intende approvata all'unanimità.
5. L'astensione può essere manifestata unicamente:
  - con dichiarazione espressa, nel caso di votazione per alzata di mano;
  - mediante scheda bianca nel caso di votazione segreta.Gli astenuti devono essere computati nella formazione del quorum funzionale. Non si considerano astenuti, bensì assenti, i membri che si allontanino dalla sala dell'adunanza al momento della votazione.
6. La deliberazione collegiale si perfeziona con la proclamazione del risultato da parte del Presidente a seguito dell'accertamento dell'esito del voto e dell'esistenza e validità delle condizioni che hanno concorso alla formazione della volontà del Collegio.
7. La deliberazione deve contenere la sintesi delle ragioni alla base delle decisioni condivise dalla maggioranza dei votanti.
8. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Collegio ritenga di differirne l'esecuzione.

## Art. 40

### **Obbligo di non partecipazione alla discussione ed alla votazione**

1. Il componente del Collegio, che si trovi in una situazione di incompatibilità in relazione ad una questione contenuta nell'Ordine del Giorno, deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla successiva votazione e deve lasciare la sala dell'adunanza.
2. La situazione di incompatibilità dei membri del Collegio sussiste nel caso in cui gli stessi abbiano un interesse diretto o indiretto in relazione alla questione sottoposta all'esame del Collegio, in quanto portatori di situazioni individuali o familiari incidenti con l'oggetto della deliberazione.

3. Nell'ipotesi in cui l'interessato non adempia al suo dovere di astensione, spetta al Presidente escluderlo dalla discussione e dalla votazione, previo motivato provvedimento del Collegio.

#### Art. 41

### **Verbale della adunanza**

1. Il verbale dell'adunanza va redatto per iscritto in forma sintetica e chiara dal Segretario verbalizzante. Esso deve contenere:
  - il giorno, l'ora ed il luogo della riunione;
  - l'ordine del giorno;
  - i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati e ingiustificati;
  - l'indicazione del numero legale necessario ai fini della valida costituzione del Collegio e l'accertamento in ordine alla sussistenza di tale numero;
  - l'ordine di discussione degli argomenti;
  - la sintesi degli interventi;
  - l'indicazione dei membri cui incombe l'obbligo di non partecipazione;
  - le proposte messe a votazione;
  - il numero dei votanti;
  - il numero di voti necessario per l'adozione della deliberazione;
  - l'esito della votazione e la proclamazione fattane dal Presidente;
  - la firma del Segretario e del Presidente.
2. Nel verbale deve essere altresì annotato ogni avvenimento rilevante verificatosi durante la seduta. Gli interventi dei singoli componenti dell'organo collegiale vanno trascritti nel verbale nel caso in cui concretizzino una proposta da esaminare e discutere o una dichiarazione di dissenso o di astensione dalla votazione o, infine, qualora vengano prodotte delle dichiarazioni in forma scritta con espressa richiesta da parte degli interessati di trascrizione delle stesse nel verbale.
3. Il verbale è requisito essenziale dell'atto collegiale, la cui inesistenza si traduce in inesistenza della stessa attività di Collegio. Esso ha valore di atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato.
4. Il verbale deve essere, di norma, approvato nella seduta immediatamente successiva. In caso di urgenza, può essere redatto, letto ed approvato seduta stante. In ogni caso, copia del verbale approvato in adunanza ovvero del verbale da approvare viene trasmessa ai componenti dell'organo dalla segreteria amministrativa dell'organo stesso.
5. Al termine di ogni anno i verbali vengono raccolti in un unico volume, uno di seguito all'altro, senza interruzioni o spaziature ed in ordine cronologico. Le eventuali cancellature o correzioni debbono essere effettuate in modo da permettere la lettura delle parole cancellate o corrette, e debbono essere convalidate dalla firma del Presidente e del Segretario. I volumi contenenti i verbali sono conservati a cura della segreteria amministrativa dell'organo. Essi debbono avere le pagine numerate progressivamente e contrassegnate con il timbro dell'Ateneo. Il Presidente deve apporre la propria sigla su ogni pagina del verbale.
6. L'archiviazione dei verbali può anche aver luogo in forma elettronica, secondo gli standard di garanzia stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 42

**Pubblicità degli atti**

1. Fermo restando il principio generale della non pubblicità dei lavori dell'organo collegiale, sono comunque pubblici:
  - gli atti scritti relativi agli avvisi di convocazione ed alle eventuali comunicazioni scritte
  - gli atti deliberativi adottati dal Collegio.
2. Ciascun atto deliberativo deve essere trasmesso a cura della segreteria amministrativa dell'organo alla struttura organizzativa dell'Ateneo competente a dare attuazione alla decisione.
3. I membri del Collegio possono chiedere di conoscere i modi e i tempi di attuazione delle deliberazioni adottate.

Art. 43

**Indennità di carica e gettoni di presenza**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità alla normativa vigente, la misura delle indennità e degli eventuali gettoni di presenza spettanti per lo svolgimento di funzioni istituzionali negli organi di governo e delle altre strutture dell'Università.
2. I gettoni di presenza possono essere attribuiti unicamente per la partecipazione agli organi collegiali di governo. Essi non spettano ai componenti di diritto.

**TITOLO SECONDO**

**NORME SPECIALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO**

Art. 44

**Commissioni consiliari del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione**

1. Allo scopo di provvedere in modo più approfondito e sollecito all'esercizio delle competenze attribuite al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno di questi organi può costituire proprie Commissioni aventi carattere:
  - permanente, competenti per settori omogenei. Il numero e la composizione delle Commissioni permanenti sono stabiliti di norma nella prima riunione dopo la costituzione dell'organo. Esse durano in carica fino alla scadenza dell'organo che le ha costituite;
  - straordinario, con durata e competenze stabilite per l'occasione.
2. Le Commissioni consiliari sono presiedute dal Presidente del Collegio o da un suo delegato, e possono avere potere consultivo e referente.

3. Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente. L'esito tipico dell'attività svolta dalle Commissioni è l'elaborazione di una relazione, da presentare al Presidente del Collegio perché la sottoponga all'esame di questo.

Art. 45

#### **Sostituzione del Rettore in caso di assenza o impedimento e delega di funzioni rettorali**

1. Il Rettore può nominare con proprio provvedimento un Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo.
2. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in caso di impedimento o assenza di questi.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore può avvalersi di Delegati scelti tra i docenti dell'Università e, qualora non sia stato nominato il Prorettore vicario, il Rettore può di volta in volta delegare un professore di ruolo a sostituirlo nello svolgimento di un singolo compito suo proprio.

### **TITOLO TERZO**

#### **NORME SPECIALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA E DELLE STRUTTURE**

Art. 46

#### **Nucleo di Valutazione**

1. Il Nucleo di Valutazione può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 47

#### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 48

#### **Collegio dei Rappresentanti degli Studenti**

1. Il Collegio dei Rappresentanti degli Studenti è costituito con decreto del Rettore.
2. Entro 20 giorni dalla nomina dei componenti, il rappresentante degli studenti più anziano di iscrizione all'Ateneo o, a parità di anzianità curriculare, il più giovane di età anagrafica convoca e presiede la seduta di insediamento del Collegio.
3. In detta seduta, il Collegio elegge il Presidente a maggioranza assoluta degli aventi diritto alla prima votazione. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al secondo scrutinio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Se neanche in questo caso

si raggiunge tale quorum, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione.

4. Le adunanze del Collegio sono pubbliche.
5. Il Collegio può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 49

**Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)**

1. Il C.U.G. può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 50

**Presidio della Qualità**

1. Il Presidio della Qualità può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento.

Art. 51

**Attività culturali e sportive per gli Studenti**

1. Nell'ambito delle strutture organizzative dell'Amministrazione Centrale è prevista una specifica struttura con il compito di organizzare e gestire le attività culturali e sportive in favore degli studenti iscritti ai Corsi dell'Università, anche con la finalità di assicurare la connessione e l'integrazione con le iniziative, presenti sul territorio, dedicate ai giovani.
2. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione assegna, in considerazione delle finalità generali dell'Ateneo e delle relative priorità, nonché delle disponibilità di bilancio, uno stanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività della struttura di cui al precedente comma.
3. La responsabilità della struttura è attribuita dal Direttore Generale a un appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo in possesso delle competenze adeguate al ruolo nell'ambito del modello organizzativo adottato per l'Amministrazione.

Art. 52

**Consulta del Territorio**

1. Le norme di cui al Titolo Primo della Parte Seconda si applicano solo in quanto coerenti con la speciale natura della Consulta.
2. La Consulta, coerentemente con le funzioni attribuitele di confronto e raccordo permanente tra gli organi di governo dell'Università e la realtà locale, non si esprime tramite deliberazioni, ma il verbale dell'assemblea dà dettagliato conto delle posizioni espresse da ciascun partecipante.

## **TITOLO QUARTO**

### **NORME SPECIALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA**

#### Art. 53

##### **Delega di funzioni del Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore può, con propria determinazione, designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Direttore può, con propria determinazione, designare dei Delegati fra i membri del Consiglio di Dipartimento stabilendo l'estensione della delega attribuita e gli eventuali limiti temporali di essa.

#### Art. 54

##### **Commissioni e Gruppi di lavoro del Consiglio di Dipartimento**

1. Allo scopo di provvedere in modo più approfondito e sollecito all'esercizio delle competenze attribuite al Consiglio di Dipartimento, il Direttore può proporre al Consiglio stesso di costituire Commissioni e Gruppi di lavoro competenti per settori omogenei e la cui durata in carica è collegata al mandato del Direttore.
2. Le Commissioni o i Gruppi di lavoro sono presieduti dal Direttore o da un suo delegato. Le riunioni sono convocate dal Presidente. L'esito tipico dell'attività svolta dalle Commissioni e dai Gruppi di lavoro è l'elaborazione di una relazione o di una proposta, da presentare al Direttore del Dipartimento affinché la sottoponga all'esame del Consiglio.

#### Art. 55

##### **Funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera l'adozione del Regolamento di Dipartimento nonché in materia di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento, secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera:
  - a) con la partecipazione dei soli professori di prima fascia in ordine alle seguenti materie:
    - formulazione della proposta di chiamata dei professori di prima fascia. In tal caso, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia;
    - ogni altra materia esclusivamente concernente la categoria;
  - b) con la partecipazione dei soli professori di prima e di seconda fascia in ordine alle seguenti materie:
    - formulazione della proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori. In tal caso, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;

- ogni altra materia esclusivamente concernente la categoria;
- c) con la partecipazione dei soli professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori in ordine a materie esclusivamente concernenti tali categorie.

Art. 56

**Nomina del Segretario di Dipartimento**

1. La carica di Segretario di Dipartimento è attribuita dal Direttore Generale dell'Università ad un appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo in possesso delle competenze adeguate al ruolo nell'ambito del modello organizzativo adottato per l'Amministrazione, sentito il parere del Direttore di Dipartimento.

Art. 57

**Autonomia dei Dipartimenti**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, al Dipartimento è assegnato dal Consiglio di Amministrazione un budget secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
2. Il Dipartimento adotta un proprio Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel Regolamento il Dipartimento può organizzare la propria attività in distinte aree di interesse.

Art. 58

**Principi in tema di organizzazione e funzionamento delle altre strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo dotate di autonomia gestionale e amministrativa**

1. Le strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo diverse dai Dipartimenti cui è attribuita dallo Statuto autonomia gestionale e amministrativa, devono attenersi ai seguenti principi di organizzazione e funzionamento:
  - a) previsione di un organo collegiale direttivo;
  - b) previsione di un Direttore con funzioni di rappresentanza della struttura verso l'esterno;
  - c) previsione di un Segretario nominato dal Direttore Generale dell'Università tra il personale appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo in possesso delle competenze adeguate al ruolo nell'ambito del modello organizzativo adottato per l'Amministrazione, sentito il parere del Direttore del Centro;
  - d) elezione dell'eventuale rappresentanza di categorie di appartenenti alla struttura scientifica o didattica all'interno degli organi direttivi.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione che istituisce le strutture di cui al presente articolo deve contenere il Regolamento di funzionamento della struttura.

## **PARTE TERZA**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E GESTIONALE**

Art. 59

#### **L'organizzazione dell'Amministrazione e del personale tecnico e amministrativo**

1. L'Università, nel rispetto dei principi richiamati all'articolo 24 dello Statuto, organizza le proprie attività amministrative e gestionali secondo criteri di trasparenza, flessibilità, innovazione, efficienza e sostenibilità, con la finalità di perseguire la propria missione istituzionale.
2. L'organizzazione nel suo complesso deve garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, assicurando un'efficace comunicazione interna ed esterna anche mediante la pubblicazione, nel sito istituzionale dell'Ateneo, delle informazioni relative all'organizzazione e alla gestione.
3. Al Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, è affidata, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dei servizi, nonché delle risorse umane e strumentali da articolarsi su diversi livelli di responsabilità. In tale ambito, il Direttore Generale assume le determinazioni in ordine all'organizzazione degli uffici e alla gestione del rapporto di lavoro del personale tecnico e amministrativo, assicurando il migliore impiego del capitale umano, curandone la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali, garantendo, altresì, pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori.
4. Gli incarichi di responsabilità sono attribuiti dal Direttore Generale a soggetti in possesso di competenze adeguate al ruolo, in base al modello delle competenze adottato dall'Amministrazione e secondo criteri di equità, trasparenza e flessibilità.
5. Al fine di garantire il migliore espletamento delle attività istituzionali svolte nell'ambito delle diverse strutture dell'Ateneo, il personale tecnico e amministrativo e i Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) ad esse assegnati dipendono funzionalmente anche dal personale docente responsabile delle suddette strutture, pur rispondendo gerarchicamente al Direttore Generale.

Art. 60

#### **Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo**

1. Il sistema di misurazione e valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia, nel rispetto della legislazione vigente in materia, è ispirato ai principi di equità e trasparenza e ha la finalità di orientare i comportamenti organizzativi verso l'efficienza e la sostenibilità di tutte le attività e i servizi.
2. Il sistema di misurazione e valutazione è elaborato dal Nucleo di Valutazione e adottato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.
3. Nel sistema sono individuati:
  - le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione delle attività, dei servizi e delle prestazioni;

- il ruolo del Nucleo di Valutazione nel sistema;
  - le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
  - le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
  - le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione e di bilancio.
4. Il sistema adottato dal Consiglio di Amministrazione è utilizzato per la misurazione e la valutazione delle attività e dei servizi nel loro complesso nonché per la valutazione e misurazione delle prestazioni individuali del Direttore Generale, dei Dirigenti e del personale tecnico e amministrativo.
  5. Le prestazioni del personale CEL sono oggetto di valutazione da parte del responsabile della struttura da cui funzionalmente dipende, secondo quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione.

## **PARTE QUARTA**

### **I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Art. 61

#### **Principi di comportamento e ambito di applicazione**

1. I docenti universitari, i docenti di lingua e cultura italiana, i comandati e gli incaricati, il personale tecnico-amministrativo nonché gli studenti iscritti ai Corsi di Studio e ai Corsi di lingua e cultura italiana, concorrono al raggiungimento della missione istituzionale dell'Università per Stranieri. Per tale motivo essi condividono i principi ispiratori enunciati nello Statuto e adeguano i loro comportamenti ai valori richiamati nel Codice Etico.
2. Ai soggetti appartenenti alle categorie individuate al comma precedente che pongano in essere comportamenti illeciti, o in contrasto con i doveri accademici, con le norme dello Statuto o dei regolamenti di Ateneo, ferma restando la eventuale responsabilità civile, penale, contabile e amministrativa, si applicano le disposizioni della presente parte del Regolamento.

Art. 62

#### **Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari**

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori universitari, la fase istruttoria del procedimento compete al Collegio di Disciplina, il quale, a compimento degli atti di pertinenza, esprime in merito un parere vincolante al Consiglio di Amministrazione.
2. La composizione del Collegio di Disciplina, nel rispetto del principio del giudizio tra pari, varia a seconda che il procedimento disciplinare riguardi professori ordinari, professori associati o ricercatori. Il Senato Accademico, pertanto, nomina:
  - tre professori ordinari che compongono il Collegio competente in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori ordinari
  - tre professori associati che compongono il Collegio competente in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori associati
  - tre ricercatori che compongono il Collegio competente in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei ricercatori.
3. I componenti del Collegio sono scelti dal Senato Accademico con voto riservato ai soli professori e ricercatori e sono nominati con decreto rettorale. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Il Collegio è presieduto dal componente più anziano in ruolo.

5. Qualora il procedimento disciplinare riguardi contemporaneamente docenti appartenenti a diversi ruoli, il Collegio è composto dal membro più anziano in ruolo di ognuno dei tre ruoli ed è presieduto dal componente più anziano in ruolo di fascia più elevata.
6. Nello svolgimento dell'attività istruttoria il Collegio si avvale del supporto di un ufficio di riferimento ai sensi della vigente normativa, il quale assicura, ove necessario, le funzioni di segreteria.
7. Il procedimento disciplinare è avviato mediante contestazione di addebito nei confronti del docente da parte del Rettore. Nella nota di contestazione al docente viene assegnato un termine di almeno dieci giorni prima di essere convocato di fronte al Collegio. Qualora il docente decida di presentarsi potrà farlo anche producendo memorie scritte eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, rende il proprio parere in merito alla contestazione entro 30 giorni dall'avvio del procedimento e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere espresso dal Collegio di Disciplina, e senza la rappresentanza degli studenti, assume la propria motivata determinazione in ordine all'irrogazione della sanzione o all'archiviazione del procedimento. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso.
8. Il sistema delle sanzioni da applicare al personale di cui al presente articolo è disciplinato dalla normativa statale vigente in materia.

#### Art. 63

#### **Procedimenti disciplinari nei confronti del personale appartenente alle categorie ad esaurimento degli incaricati, dei comandati e dei docenti di lingua e cultura italiana**

1. Nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale appartenente alle categorie ad esaurimento degli incaricati, dei comandati e dei docenti di lingua e cultura italiana, la fase istruttoria del procedimento compete alla Commissione di Disciplina nominata dal Senato Accademico.
2. La Commissione è composta da tre membri appartenenti alle categorie descritte al comma precedente. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Nello svolgimento dell'attività istruttoria la Commissione si avvale del supporto di un ufficio di riferimento ai sensi della vigente normativa, il quale assicura, ove necessario, le funzioni di segreteria.
4. Il procedimento disciplinare è avviato mediante contestazione di addebito nei confronti del docente da parte del Rettore. Nella nota di contestazione al docente deve essere dato un termine di almeno dieci giorni prima di essere convocato di fronte al Collegio. Qualora il docente decida di presentarsi potrà farlo anche producendo memorie scritte, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Il Collegio, pertanto, uditi il Rettore o un suo delegato, rende il proprio parere in merito alla contestazione entro 30 giorni dall'avvio del procedimento e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere espresso dal Collegio di Disciplina, e senza la rappresentanza degli studenti, assume la propria motivata determinazione in ordine all'irrogazione della sanzione o all'archiviazione del procedimento.

5. Il sistema delle sanzioni da applicare al personale di cui al presente articolo è contenuto in uno specifico Regolamento approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. In assenza del predetto Regolamento si fa riferimento al Codice di Comportamento degli Impiegati Pubblici dello Stato, nonché al sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 165/2001, in quanto applicabile.

#### Art. 64

##### **Procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico amministrativo - Rinvio**

1. Ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico-amministrativo si applicano le disposizioni contenute dall'articolo 55 all'articolo 55 septies del D.Lgs. n. 165/2001 nonché le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

#### Art. 65

##### **Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale**

1. Ai procedimenti disciplinari, avviati nei confronti di dipendenti dell'Università, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

#### Art. 66

##### **Procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti dei Corsi di Studio e dei Corsi di lingua e cultura italiana dell'Università – Rinvio**

1. I procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti dell'Università sono disciplinati con apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico.

## **PARTE QUINTA**

### **NORME TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

Art. 67

#### **Validità della regolamentazione interna in vigore**

1. I regolamenti e gli ordinamenti interni di funzionamento esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, relativi al Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica (CVCL) e al Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (*Water Resources Research and Documentation Centre - Warredoc*), così come ad altre strutture non aventi autonomia gestionale e amministrativa, conservano validità in quanto compatibili con lo Statuto e il presente Regolamento fino all'adozione di nuovi regolamenti interni.
2. Ai fini della valutazione della compatibilità di cui al precedente comma, la corrispondenza degli eventuali riferimenti ad organi cessati del precedente ordinamento ai nuovi organi previsti dallo Statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 106 dell'8 maggio 2012, si determina con riguardo alle funzioni attribuite.